

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0445/2001

4 dicembre 2001

*

RELAZIONE

1. sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (COM(2001) 577 – C5-0511/2001 – 2001/0232(CNS))
2. sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (COM(2001) 157 – C5-0216/2001 – 2001/0081(CNS))
3. sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (COM(2001) 157 – C5-0217/2001 – 2001/0082(CNS))

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Sérgio Sousa Pinto

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

| | Pagina |
|--|---------------|
| PAGINA REGOLAMENTARE | 4 |
| 1. PROPOSTA LEGISLATIVA | 6 |
| PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA | 14 |
| 2. PROPOSTA LEGISLATIVA | 15 |
| PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA | 20 |
| 3. PROPOSTA LEGISLATIVA | 21 |
| PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA | 27 |
| MOTIVAZIONE | 28 |
| PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI..... | 34 |

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 9 maggio 2001 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 67 del trattato CE:

1. sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (COM(2001) 157 - 2001/0080 (CNS)).
2. sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (COM(2001) 157 - 2001/0081(CNS));
3. sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (COM(2001) 157 - 2001/0082(CNS))

Nella seduta del 31 maggio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per le petizioni (C5-0215/2001 - C5-216/2001 - C5-217/2001).

Con lettera del 23 ottobre 2001 il Consiglio ha nuovamente consultato il Parlamento europeo, a norma dell'articolo 67 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (COM(2001) 577 - 2001/0232(CNS)). La nuova proposta di regolamento del Consiglio modifica sostanzialmente la precedente proposta di modifica del regolamento 1683/95 del 29 maggio 2001, (COM(2001) 157 - 2001/0080(CNS)), e offre una versione consolidata di tutte le modifiche da apportare, motivo per cui la precedente proposta di regolamento del Consiglio è abrogata e decade.

Nella seduta del 25 ottobre 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per le petizioni (C5-0511/2001).

Nelle riunioni del 29 maggio 2001 e del 13 novembre 2001 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatore Sérgio Sousa Pinto.

Nelle riunioni dell'11 settembre 2001, 9 ottobre 2001, 20 novembre 2001 e 4 dicembre 2001 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato:

1. il progetto di risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (COM(2001) 577 - C5-511/2001 - 2001/0232 (CNS)) con 20 voti favorevoli, 2 contrari e 0 astensioni.

2. il progetto di risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (COM(2001) 157 - C5-0216/2001 - 2001/0081 (CNS)) con 20 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astensioni.
3. il progetto di risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (COM(2001) 157 - C5-217/2001 - 2001/0082(CNS)) con 19 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione sul primo progetto di risoluzione legislativa Graham R. Watson (presidente), Sérgio Sousa Pinto (relatore), Mary Elizabeth Banotti, Mogens N.J. Camre, Marco Cappato, Charlotte Cederschiöld, Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Thierry Cornillet, Anne Ferreira (in sostituzione di Adeline Hazan, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Jorge Salvador Hernández Mollar, Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Alain Krivine (in sostituzione di Pernille Frahm), Baroness Sarah Ludford, Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli, Hubert Pirker, Ilka Schröder (in sostituzione di Alima Boumediene-Thiery, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí e Maurizio Turco (in sostituzione di Frank Vanhecke).

Erano presenti al momento della votazione sul secondo progetto di risoluzione legislativa Graham R. Watson (presidente), Sérgio Sousa Pinto (relatore), Mary Elizabeth Banotti, Mogens N.J. Camre, Marco Cappato, Charlotte Cederschiöld, Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Thierry Cornillet, Anne Ferreira (in sostituzione di Adeline Hazan, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Jorge Salvador Hernández Mollar, Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Alain Krivine (in sostituzione di Pernille Frahm), Baroness Sarah Ludford, Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli, Hubert Pirker, Ilka Schröder (in sostituzione di Alima Boumediene-Thiery, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí e Maurizio Turco (in sostituzione di Frank Vanhecke).

Erano presenti al momento della votazione sul terzo progetto di risoluzione legislativa Graham R. Watson (presidente), Sérgio Sousa Pinto (relatore), Mary Elizabeth Banotti, Marco Cappato, Charlotte Cederschiöld, Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Thierry Cornillet, Anne Ferreira (in sostituzione di Adeline Hazan, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Jorge Salvador Hernández Mollar, Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Alain Krivine (in sostituzione di Pernille Frahm), Baroness Sarah Ludford, Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli, Hubert Pirker, Ilka Schröder (in sostituzione di Alima Boumediene-Thiery, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí e Maurizio Turco (in sostituzione di Frank Vanhecke).

Il parere della commissione per le petizioni è allegato.

La relazione è stata depositata il 4 dicembre 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

1. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (COM(2001) 577 – C5-0511/2001 – 2001/0232(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 CONSIDERANDO -1 (nuovo)

(- 1) Ai sensi dell'articolo 62, punto 2, lettera b), iii) del trattato CE, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio adotta regole in materia di visti, relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono, fra l'altro, un modello uniforme di visto.

Motivazione

È importante sottolineare che il presente regolamento dà applicazione all'articolo 62 del trattato CE.

Emendamento 2 CONSIDERANDO -1 BIS (nuovo)

(- 1 bis) Ai sensi del punto 38 del piano d'azione di Vienna, adottato dal Consiglio giustizia e affari interni del 3 dicembre 1998, viene prestata attenzione ai recenti sviluppi tecnici per garantire - ove appropriato - un grado di sicurezza ancora più elevato per quanto riguarda il

¹ GU C non ancora pubblicata.

modello uniforme di visto.

Motivazione

Il punto 38 del piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, conosciuto come piano d'azione di Vienna, è chiarissimo nell'indicare che, per motivi di sicurezza, nella messa a punto dei modelli di visto occorre sempre tener conto degli sviluppi tecnici più recenti.

Emendamento 3

CONSIDERANDO - 1 TER (nuovo)

(- 1 ter) Ai sensi del punto 22 delle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, occorre sviluppare ulteriormente un'attiva politica comune in materia di visti e documenti falsi.

Motivazione

Anche il Consiglio europeo di Tampere ha indicato come esigenza prioritaria lo sviluppo di una politica integrata in merito ai visti e alle loro possibili falsificazioni.

Emendamento 4

CONSIDERANDO - 1 QUATER (nuovo)

(- 1 quater) L'istituzione di un modello uniforme di visto è un elemento fondamentale nel quadro dell'armonizzazione delle politiche in materia di visti.

Motivazione

Per costruire, come è volontà dell'Unione europea, uno spazio interno senza frontiere per la libera circolazione delle persone, è necessario un sistema giuridico di misure di accompagnamento che disciplini in modo armonizzato l'ingresso e l'uscita attraverso le frontiere esterne di tale spazio. Una politica integrata in materia di visti è indubbiamente una delle misure fondamentali a tale riguardo.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 2

(2) È necessario adottare disposizioni che definiscano norme comuni relative all'introduzione del modello, in particolare norme comuni relative ai metodi e alle norme tecniche da seguire ai fini della compilazione dei modelli.

(2) È necessario adottare disposizioni che definiscano norme comuni relative all'introduzione del modello, in particolare norme comuni relative ai metodi e alle norme tecniche da seguire ai fini della compilazione dei modelli **e norme comuni di sicurezza per quanto concerne la loro conservazione.**

Motivazione

Non soltanto è importante definire norme comuni per raggiungere elevati livelli di sicurezza nella fabbricazione dei modelli, ma è altrettanto importante provvedere alla sicurezza della loro conservazione.

Emendamento 6
CONSIDERANDO 4

(4) Le norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti sono indispensabili al fine di conseguire **un elevato livello tecnico e facilitare l'individuazione di visti costituiti da autoadesivi falsi o falsificati.**

(4) Le norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti sono indispensabili al fine di conseguire **norme tecniche Che devono essere costantemente sviluppate al fine di evitare falsificazioni e alterazioni dei modelli uniformi di visto, ed evitarne l'utilizzo abusivo, permettendo al contempo di individuare le contraffazioni.**

Motivazione

È necessario che il modello uniforme di visto risponda sempre alle prescrizioni tecniche di fabbricazione più elevate, per offrire garanzie contro la falsificazione e consentire di individuare le copie contraffatte.

Emendamento 7
CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

(4 bis) Atteso che le misure necessarie per l'attuazione del regolamento hanno portata generale, essendo intese a dare applicazione a disposizioni essenziali dell'atto di base, esse devono essere adottate in applicazione della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999.

Motivazione

Ai sensi della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999, alle misure di portata generale intese a dare applicazione alle disposizioni essenziali di un atto di base si applica la procedura di regolamentazione.

Emendamento 8
CONSIDERANDO 6

(6) Risulta pertanto necessario modificare *in tal senso* il regolamento (CE) n. 1683/95.

(6) Risulta pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1683/95.

Motivazione

L'espressione "in tal senso" è pleonastica.

Emendamento 9
CONSIDERANDO 9

(9) In relazione all'attuazione dell'Accordo di associazione *firmato* con la Norvegia e l'Islanda, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen *ai sensi* del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea,

(9) In relazione all'attuazione dell'Accordo di associazione *concluso dal Consiglio dell'Unione europea* con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia *il 17 maggio 1999*, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, *in conformità degli articoli 2 e*

6 del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea *allegato al trattato di Amsterdam*,

Motivazione

È molto importante precisare le parti che hanno sottoscritto l'accordo d'associazione, la data dello stesso e le basi giuridiche che permettono di applicare alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia il contenuto delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1683/95.

Emendamento 10
ARTICOLO - 1 (nuovo)
Articolo 1 (regolamento (CE) n. 1683/95)

Articolo - 1

L'articolo 1 è sostituito come segue:

"Articolo 1

- 1. I visti rilasciati dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 sono conformi a un modello uniforme.**
- 2. Detto modello uniforme può consistere in un adesivo o in un documento a sé stante; le pertinenti prescrizioni tecniche e lo spazio riservato alle informazioni figurano in allegato.**
- 3. Il modello uniforme comprende uno spazio riservato per l'apposizione di una fotografia d'identità della persona interessata."**

Motivazione

Per evidenti ragioni di sicurezza, così come per evitare falsificazioni e contraffazioni, è indispensabile che il modello uniforme di visto comprenda uno spazio specifico in cui apporre la fotografia della persona cui il visto è stato rilasciato.

Inoltre, è importante che il visto possa essere rilasciato come documento a sé stante, anziché prevedere unicamente la possibilità di un'etichetta da apporre al documento di viaggio o al titolo equivalente. Ciò permetterà di evitare problemi inutili, ad esempio quando uno Stato non riconosce il documento di viaggio rilasciato da un paese terzo ma permane comunque la necessità di apporre il visto sotto forma di adesivo. D'altro lato, la soluzione del documento a

sé stante è consigliata anche per prevenire falsificazioni e contraffazioni, data la maggiore complessità delle prescrizioni tecniche.

Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 2, alinea e lettera a) (regolamento (CE) n. 1683/95)

2. **Ulteriori** prescrizioni tecniche relative al modello uniforme per i visti sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, con riferimento a:

a) *non riguarda la versione italiana*

2. Prescrizioni tecniche **complementari** relative al modello uniforme per i visti sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, con riferimento a:

a) *non riguarda la versione italiana*

Motivazione

Le prescrizioni tecniche complementari per la fabbricazione del modello uniforme di visto devono rispondere ai massimi requisiti di sicurezza esistenti al momento, anche allo scopo di prevenire le contraffazioni.

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 2, lettera b bis) (nuova) (regolamento (CE) n. 1683/95)

b bis) le condizioni di conservazione;

Motivazione

È necessario stabilire criteri comuni generali per la conservazione dei modelli uniformi.

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 2, lettera b ter) (nuova) (regolamento (CE) n. 1683/95)

b ter) le modalità e condizioni per inserire nel modello uniforme la fotografia

dell'interessato.

Motivazione

Dal punto di vista del controllo democratico, è necessario indicare chiaramente il riferimento alle prescrizioni complementari la cui adozione è segreta e che non sono rese pubbliche. Il comitato deve essere d'altro lato autorizzato a stabilire i criteri comuni delle prescrizioni tecniche relative all'inserimento della fotografia dell'interessato nel modello uniforme.

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1683/95)

Articolo 3 bis

Il presente regolamento non pregiudica la competenza degli Stati membri in relazione al riconoscimento di Stati e unità territoriali, nonché dei passaporti e documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità competenti".

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 8 (regolamento (CE) n. 1683/95)

L'integrazione della fotografia di cui all'allegato, punto 2 bis) è attuata entro **cinque anni** dall'adozione delle prescrizioni tecniche relative a tale requisito a norma dell'articolo 2.

L'integrazione della fotografia di cui all'allegato, punto 2 bis) è attuata entro **due anni** dall'adozione delle prescrizioni tecniche relative a tale requisito a norma dell'articolo 2.

Motivazione

L'integrazione della fotografia nel modello uniforme di visto è un elemento di capitale importanza al fine di evitare le contraffazioni dei visti e lottare adeguatamente contro l'immigrazione clandestina. La scadenza prevista di cinque anni, una volta approvati i requisiti di cui all'articolo 2, è eccessiva. Si propone pertanto una drastica riduzione a due anni, termine di tempo più che sufficiente per sormontare tutte le difficoltà tecniche o

legislative per la sua introduzione su scala comunitaria.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento o sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (COM(2001) 577 – C5-0511/2001 – 2001/0232(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (COM(2001) 577 – C5-0511/2001 – 2001/0232(CNS)) ,
 - visto che detta proposta costituisce una versione consolidata delle modifiche da introdurre e comporta una modificazione della proposta iniziale del 29 maggio 2001 che viene abrogata e decade (COM (2001) 157 - C5-0215/2001- 2001/0080 (CNS)),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C5-0215/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per le petizioni (A5-0445/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

PROPOSTA LEGISLATIVA

2. Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (COM(2001) 157 – C5-0216/2001 – 2001/0081(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 16 Considerando -1 (nuovo)

(- 1) Ai sensi dell'articolo 62, punto 2, lettera b), iii) del trattato CE, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio adotta regole in materia di visti, relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono, fra l'altro, un modello uniforme di visto.

Motivazione

È importante sottolineare che il presente regolamento dà applicazione all'articolo 62 del trattato CE.

Emendamento 17 Considerando -1 bis (nuovo)

(- 1 bis) Ai sensi del punto 38 del piano d'azione di Vienna, adottato dal Consiglio giustizia e affari interni del 3 dicembre 1998, viene prestata attenzione ai recenti sviluppi tecnici per garantire - ove appropriato - un grado di sicurezza ancora più elevato per quanto riguarda il

¹ GU C 180 del 26.6.2001, pag. 301.

modello uniforme di visto.

Motivazione

Stessa motivazione dell'emendamento 2, riferita in questo caso al modello di foglio per l'apposizione del visto.

Emendamento 18
Considerando - 1 ter (nuovo)

(- 1 ter) Ai sensi del punto 22 delle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, occorre sviluppare ulteriormente un'attiva politica comune in materia di visti e documenti falsi.

Motivazione

Anche il Consiglio europeo di Tampere ha indicato come esigenza prioritaria lo sviluppo di una politica integrata in merito ai visti e alle loro possibili falsificazioni, nonché in merito a tutti i documenti ad essi attinenti.

Emendamento 19
Considerando 1

(1) L'armonizzazione della politica in materia di visti costituisce una misura **importante** ai fini dell'instaurazione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, soprattutto per quanto attiene all'attraversamento delle frontiere.

(1) L'armonizzazione della politica in materia di visti costituisce una misura **essenziale** ai fini dell'instaurazione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, soprattutto per quanto attiene all'attraversamento delle frontiere.

Motivazione

L'armonizzazione delle politiche in materia di visti è un elemento non solo importante ma addirittura fondamentale affinché l'Unione europea possa garantire ai suoi cittadini uno spazio di libertà e sicurezza.

Emendamento 20
Considerando 7

(7) In relazione all'attuazione dell'Accordo di associazione **firmato** con la Norvegia e l'Islanda, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen **ai sensi** del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.

(7) In relazione all'attuazione dell'Accordo di associazione **concluso dal Consiglio dell'Unione europea** con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia **il 17 maggio 1999**, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, **in conformità degli articoli 2 e 6** del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea **allegato al trattato di Amsterdam**,

Motivazione

È molto importante specificare le parti che hanno sottoscritto l'accordo d'associazione, la data dello stesso e le basi giuridiche che permettono di applicare alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia il contenuto delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1683/95.

Emendamento 21
Articolo 1, paragrafo 3

(3) Qualora il titolare di tale documento sia accompagnato da una o più persone a suo carico, **spetta allo Stato membro decidere se rilasciare fogli separati** al titolare e ad ognuna delle persone a suo carico.

(3) Qualora il titolare di tale documento sia accompagnato da una o più persone a suo carico, **lo Stato membro rilascia** al titolare e ad ognuna delle persone a suo carico **fogli separati per l'apposizione del visto.**

Motivazione

Per ragioni elementari, e tenuto conto del fatto che la decisione di uno Stato membro può avere effetti sulla sicurezza di tutti i cittadini europei, è indispensabile che ogni visto individuale rilasciato (visto sul quale figura la foto dell'interessato) sia apposto su un foglio separato.

Emendamento 22
Articolo 2, lettera a)

a) *non riguarda la versione italiana*

a) *non riguarda la versione italiana*

Motivazione

(non riguarda la versione italiana)

Emendamento 23
Articolo 2, lettera b)

b) le condizioni di conservazione dei modelli ***per prevenirne il furto***;

b) le condizioni di conservazione dei modelli;

Motivazione

Stessa motivazione dell'emendamento 12, riferita in questo caso al modello di foglio per l'apposizione del visto.

Emendamento 24
Articolo 2, lettera d)

d) le ***altre*** condizioni necessarie ***ai fini dell'uso dei fogli di*** modello uniforme.

d) le condizioni necessarie ***per garantire l'inserimento della fotografia dell'interessato nel*** modello uniforme.

Motivazione

Stessa motivazione dell'emendamento 13, riferita in questo caso al foglio per l'apposizione del visto.

Emendamento 25
Articolo 5, paragrafo 3

3. Il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in **un mese**.

3. Il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in **due mesi**.

Motivazione

Stessa motivazione dell'emendamento 14, riferita in questo caso, mutatis mutandis, al modello di foglio per l'apposizione del visto.

Emendamento 26
Articolo 6

Gli Stati membri rilasciano fogli per l'apposizione di un visto di modello uniforme al più tardi **due anni** dopo l'adozione delle misure di cui all'articolo 2, lettera a). ***L'introduzione del modello uniforme per tali fogli non pregiudica tuttavia la validità delle autorizzazioni rilasciate tramite altri modelli, a meno che lo Stato membro interessato non disponga altrimenti.***

Gli Stati membri rilasciano fogli per l'apposizione di un visto di modello uniforme al più tardi **un anno** dopo l'adozione delle misure di cui all'articolo 2, lettera a), ***e applicano le prescrizioni di cui alle lettere b) e c) entro sei mesi dalla loro adozione.***

Motivazione

Per ovvie ragioni legate alla sicurezza dei cittadini dell'Unione, il termine per l'introduzione del modello uniforme per i fogli e l'applicazione delle altre misure accessorie deve essere il più possibile breve. Parimenti, le misure di cui all'articolo 2, lettera a), devono essere applicate anche alle autorizzazioni già rilasciate.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (COM(2001) 157 – C5-0216/2001 – 2001/0081 (CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 157 – C5-0216/2001 – 2001/0081 (CNS)),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C5-0216/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per le petizioni (A5-0445/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

PROPOSTA LEGISLATIVA

3. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (COM(2001) 157 – C5-0217/2001 – 2001/0082(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 27
Considerando -1 (nuovo)

(- 1)Il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione europea in quanto spazio di libertà, sicurezza e giustizia, all'interno del quale è garantita la libera circolazione delle persone, impone inevitabilmente l'armonizzazione delle disposizioni concernenti i documenti comprovanti l'identità personale, la cittadinanza, il domicilio, tanto dei cittadini dell'Unione quanto dei cittadini di paesi terzi.

Motivazione

L'articolo 2, quarto trattino, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 14, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea garantiscono entrambi la libera circolazione delle persone. Ma non è possibile godere di questa libertà senza condizioni di sicurezza adeguate. È ovvio che l'armonizzazione delle disposizioni concernenti il rilascio di documenti che attestano l'identità, la cittadinanza o il domicilio dei cittadini europei in qualsiasi luogo dell'Unione costituirebbe, da un lato, uno strumento comune di identificazione estremamente importante ovunque nel mondo e, dall'altro, renderebbe i documenti in questione più sicuri, nonché più difficili da falsificare, contraffare o alterare.

Allo stesso modo, evidenti ragioni di sicurezza impongono che anche i documenti rilasciati dagli Stati membri ai cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dell'Unione o che risiedono stabilmente nel suo territorio siano conformi a norme armonizzate.

¹ GU C 180 del 26.6.2001, pag. 304.

Emendamento 28
Considerando -1 bis (nuovo)

(-1 bis) Ai sensi del punto 38, lettera c), comma ii) del piano d'azione di Vienna, adottato dal Consiglio giustizia e affari interni del 3 dicembre 1998, deve essere elaborata una normativa sulle procedure per il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti e titoli di soggiorno.

Motivazione

Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, pone l'accento sull'importanza di disciplinare a livello di Unione le procedure per il rilascio, da parte degli Stati membri, dei permessi di soggiorno a cittadini di paesi terzi.

Emendamento 29
Considerando 5

(5) È indispensabile che il modello uniforme per i permessi di soggiorno contenga tutte le informazioni necessarie e soddisfi ***elevati*** requisiti tecnici, ***in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione; ciò contribuirà alla prevenzione e alla lotta contro l'immigrazione illegale ed il soggiorno irregolare; esso deve inoltre essere idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presentare caratteristiche di sicurezza armonizzate universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo.***

(5) È indispensabile che il modello uniforme per i permessi di soggiorno contenga tutte le informazioni necessarie e soddisfi requisiti tecnici ***che debbono sempre corrispondere al massimo livello di sviluppo, al fine di evitare falsificazioni e contraffazioni dei modelli uniformi di visto, permettendo al contempo di individuare i falsi.***

Motivazione

"Mutatis mutandis", la motivazione dell'emendamento è la stessa dell'emendamento 6.

Emendamento 30
Considerando 10

(10) In relazione all'attuazione dell'Accordo di associazione **firmato** con la Norvegia e l'Islanda, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen **ai sensi** del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea,

(10) In relazione all'attuazione dell'Accordo di associazione **concluso dal Consiglio dell'Unione europea** con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia **il 17 maggio 1999**, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, **in conformità degli articoli 2 e 6** del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea **allegato al trattato di Amsterdam**,

Motivazione

"Mutatis mutandis", la motivazione dell'emendamento è la stessa dell'emendamento 9.

Emendamento 31
Articolo 1, paragrafo 1

1. I permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi sono conformi ad un modello uniforme e comprendono uno spazio riservato alle informazioni indicate nell'allegato. Il modello uniforme **può essere utilizzato come autoadesivo o** documento a sé stante. Ciascuno Stato membro può aggiungere nello spazio del modello uniforme riservato a tal fine informazioni importanti riguardanti la natura del permesso e lo status giuridico della persona interessata, in particolare le informazioni sull'eventuale permesso di lavoro della stessa

1. I permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi sono conformi ad un modello uniforme e comprendono uno spazio riservato alle informazioni indicate nell'allegato. Il modello uniforme **costituisce un documento a sé stante, nel quale è inserita in modo indelebile la fotografia della persona interessata**. Ciascuno Stato membro può aggiungere nello spazio del modello uniforme riservato a tal fine informazioni importanti riguardanti la natura del permesso e lo status giuridico della persona interessata, in particolare le informazioni sull'eventuale permesso di lavoro della stessa

Motivazione

Per ragioni di sicurezza, è necessario che il modello uniforme per il permesso di soggiorno

rilasciato a cittadini di paesi terzi consista unicamente in un documento a sé stante, dal momento che ciò rende più difficile la sua falsificazione, alterazione o contraffazione.

È indispensabile menzionare nel dispositivo che il documento deve contenere una foto dell'interessato.

Emendamento 32

Articolo 2, alinea e lettera a) (regolamento (CE) n. 1683/95)

Ulteriori prescrizioni tecniche relative al modello uniforme per i permessi di soggiorno saranno adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, con riferimento a:

a) *non riguarda la versione italiana;*

Prescrizioni tecniche **complementari** relative al modello uniforme per i permessi di soggiorno saranno adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, con riferimento a:

a) *non riguarda la versione italiana;*

Motivazione

"Mutatis mutandis", la motivazione dell'emendamento è la stessa dell'emendamento 11.

Emendamento 33

Articolo 2, lettera b)

b) le condizioni di conservazione dei modelli **al fine di prevenirne il furto;**

b) le condizioni di conservazione dei modelli;

Motivazione

"Mutatis mutandis", la motivazione dell'emendamento è la stessa dell'emendamento 12.

Emendamento 34

Articolo 2, lettera d)

d) e altre condizioni necessarie ai fini dell'introduzione di permessi di soggiorno di modello uniforme.

soppresso

Motivazione

Il principio del controllo democratico rende necessaria questa soppressione.

Emendamento 35
Articolo 6, paragrafo 3

3. Il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in ***un mese***.

3. Il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in ***due mesi***.

Motivazione

Le ragioni illustrate all'emendamento 14 relativamente al modello del permesso di residenza si applicano, mutatis mutandis, anche a questo emendamento.

Emendamento 36
Articolo 7, comma 1

Gli Stati membri rilasciano permessi di soggiorno di modello uniforme di cui all'articolo 1 al più tardi un anno dopo l'adozione delle misure di cui all'articolo 2, lettera a).

Gli Stati membri rilasciano permessi di soggiorno di modello uniforme di cui all'articolo 1 al più tardi un anno dopo l'adozione delle misure di cui all'articolo 2, lettera a) ***e applicano le prescrizioni di cui alle lettere b) e c) entro sei mesi dalla loro adozione.***

Motivazione

È necessario che, una volta adottate, le prescrizioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2 siano anche applicate dagli Stati membri in tempi il più possibile brevi.

Emendamento 37
Articolo 7, comma 3

L'introduzione del modello uniforme per i permessi di soggiorno non pregiudica

Soppresso

tuttavia la validità delle autorizzazioni rilasciate tramite altri modelli, a meno che lo Stato membro interessato non disponga altrimenti.

Motivazione

Per evidenti ragioni di sicurezza, la norma deve essere applicata senza soluzione di continuità, dal momento che non contiene elementi penalizzanti o restrittivi.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (COM(2001) 157 – C5-0217/2001 – 2001/0082(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 157 – C5-0217/2001 – 2001/0082 (CNS)),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C5-0217/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per le petizioni (A5-0445/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

I. INTRODUZIONE

Verso la fine del XVIII secolo, ma soprattutto a partire dall'inizio del XIX, a seguito del notevole sviluppo delle comunicazioni mediante l'utilizzo massiccio della locomotiva a vapore e delle profonde trasformazioni legate alla rivoluzione industriale in alcuni paesi europei, si verificarono notevoli movimenti di popolazione che obbligarono i vari Stati europei a dotarsi di una legislazione in materia di stranieri.

E' così che si iniziò a disciplinare il modo in cui gli uffici consolari dei vari Stati dovevano applicare un visto ai passaporti rilasciati dalle autorità straniere al fine di controllare l'ingresso degli stranieri sul territorio nazionale.

Dopo la prima guerra mondiale, nel quadro della Società delle Nazioni si cercò di sopprimere i visti, mediante accordi internazionali. Queste buone intenzioni furono frustrate dalla tragica evoluzione politica che sfociò nella seconda guerra mondiale.

Nel secondo dopoguerra si sviluppò un ampio sistema di trattati internazionali volti a disciplinare e ad agevolare lo spostamento dei cittadini dei vari Stati.

Nel quadro giuridico della UE, che prevede il controllo degli stranieri al passaggio delle frontiere esterne per combattere l'immigrazione clandestina e la criminalità, il visto riveste un duplice carattere: da un lato esso sembra essere una formalità supplementare, da espletare al di fuori del territorio comunitario (dal momento che solo i titolari di un visto possono richiedere l'ingresso); dall'altro lato, il visto costituisce un'agevolazione, poiché garantisce allo straniero che i suoi documenti saranno accettati dalle autorità del paese di ingresso, e così che non sarà respinto alla frontiera.

Uno spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia, in cui le persone possono circolare liberamente, comporta senza ombra di dubbio l'adozione di una politica armonizzata in maniera di immigrazione.

Detta politica armonizzata in materia di immigrazione comprende una vasta gamma di misure, e in tale ambito rivestono notevole importanza quelle che riguardano, da un lato, i visti richiesti agli stranieri per l'attraversamento delle frontiere esterne e, dall'altro, i permessi di soggiorno rilasciati agli stranieri, quali strumenti atti a contrastare l'immigrazione e il soggiorno illegali.

II. EVOLUZIONE DELLA POLITICA IN MATERIA DI INGRESSO E SOGGIORNO DEGLI STRANIERI NEL TERRITORIO UE

Prima dell'entrata in vigore degli accordi di Schengen, ogni Stato controllava individualmente gli ingressi sul suo territorio nazionale.

Attualmente, l'ingresso dei cittadini provenienti da paesi terzi sul territorio dei paesi

contraenti gli accordi di Schengen è controllato dallo Stato le cui frontiere corrispondono a quelle del cosiddetto "spazio Schengen". Tali frontiere sono denominate "frontiere esterne" per distinguerle dalle "frontiere interne" che separano tra di loro i territori degli Stati firmatari.

Gli accordi di Schengen furono sottoscritti nel 1985 dalla Francia, dalla Germania e dal Benelux e si svilupparono nel quadro di una cooperazione governativa, dal momento che a tale data non tutti i paesi che formavano parte delle Comunità europee condividevano l'idea di aprire lo spazio europeo alla libera circolazione delle persone, a prescindere se cittadini europei o extracomunitari. La Convenzione di applicazione fu firmata nel 1990 ed entrò in vigore il 26 marzo 1995. Successivamente hanno man mano aderito agli accordi tutti gli Stati dell'Unione, fatti salvi il Regno Unito e l'Irlanda. A questi tredici Stati bisogna aggiungere l'Islanda e la Norvegia, che sono associati.

La Convenzione di Schengen fa del possesso di un visto una delle condizioni per l'ingresso sul territorio delle parti contraenti, le quali devono adottare una politica comune in materia e istituire un sistema di visti uniforme, per controbilanciare la realizzazione della libera circolazione delle persone. La Convenzione disciplina altresì i vari tipi di visti che rientrano nel suo campo di applicazione (di transito aeroportuale, di transito, di breve durata o di viaggio, di circolazione, collettivo) e quelli che ne sono esclusi, le autorità che possono rilasciarli, le condizioni per il rilascio e i documenti sui quali il visto può essere apposto.

Anteriormente alla firma del trattato di Maastricht, il 7 febbraio 1992, le competenze delle Comunità europee erano praticamente nulle per quanto riguarda le frontiere esterne. A partire dall'entrata in vigore del trattato, e in applicazione del disposto dell'articolo 100 C, paragrafo 1, è stato creato a livello UE un elenco comune dei paesi terzi i cui cittadini devono ottenere un visto per poter accedere al territorio dell'Unione.

Tuttavia, una volta stabilito l'elenco, ogni Stato membro era libero di prevedere le condizioni di circolazione per i cittadini di paesi terzi che non figuravano sullo stesso.

Inoltre, a integrazione del disposto dell'articolo 100 C, paragrafo 3 del trattato di Maastricht, attraverso il regolamento (CE) 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, è stato introdotto un modello uniforme di visto.

E' molto importante tener presente cosa si intende per visto, ai fini del regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1683/95:

"un'autorizzazione rilasciata o una decisione adottata da uno Stato membro, necessaria per entrare nel suo territorio per:

- un soggiorno previsto in tale Stato membro o in diversi Stati membri la cui durata globale non superi i tre mesi;

- un transito attraverso il territorio o l'area di transito aeroportuale di tale Stato membro o di diversi Stati membri."

Al trattato di Maastricht è altresì dovuta la rivoluzionaria istituzione di una cooperazione in materia di giustizia e affari interni, in particolare negli ambiti relativi alle condizioni di

ingresso, circolazione e soggiorno degli stranieri, nonché alla lotta contro l'immigrazione, il soggiorno e il lavoro clandestini.

In ogni caso la legislazione in materia di visti e permessi di soggiorno era molto eterogenea e con un valore giuridico assai diverso: essa era infatti in parte basata sul diritto comunitario e in parte sulla cooperazione intergovernativa cosiddetta "Schengen".

Il trattato di Amsterdam, entrato in vigore nel maggio 1999, ha dato fra l'altro un impulso definitivo alla politica in materia di visti e permessi di soggiorno ed ha integrato nel quadro dell'Unione europea l'acquis di Schengen, comunitarizzando, mediante la creazione del nuovo titolo IV del trattato CE, le politiche in materia di "visti, asilo, immigrazione e [le] altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone".

Al riguardo vanno assolutamente menzionati:

- l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b) del trattato CE, per quanto concerne l'adozione di una serie di misure legislative che contemplano tutti gli aspetti di una politica armonizzata in materia di visti di breve durata, cioè per soggiorni di durata non superiori a tre mesi, cui fa riferimento la proposta di regolamento oggetto del presente progetto di relazione;
- l'articolo 63, paragrafo 3 dello stesso trattato, che stabilisce, relativamente alla politica in materia di immigrazione, il pacchetto di misure necessarie per disciplinare le "condizioni di ingresso e soggiorno e [le] norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare".

III. LE TRE PROPOSTE DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Le tre proposte oggetto della presente di relazione, che la Commissione ha presentato al Consiglio per l'adozione di tre regolamenti, si inquadrano nel nuovo contesto politico e giuridico definito dal trattato di Amsterdam, riguardante la libera circolazione dei cittadini nel territorio dell'Unione e la conseguente, logica adozione di una politica comune in materia di visti, immigrazione e soggiorno, necessaria per potervi dare esecuzione. Non è superfluo rammentare che la loro attuazione è stata richiesta sia dal Piano d'azione di Vienna del 1998 che dal Consiglio europeo di Tampere del 1999. Il vostro relatore commenterà brevemente queste proposte:

1. La prima proposta di regolamento si prefigge di modificare determinati articoli del regolamento (CE) n. 1683/95 che ha introdotto un modello uniforme per i visti, attuando il disposto dell'articolo 100 C del trattato di Maastricht.

Al riguardo, il vostro relatore ritiene opportuno ricordare che, dopo la prima consultazione del Parlamento da parte del Consiglio e mentre si stava approntando il presente progetto di relazione, intervennero i tragici attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti.

Il vostro relatore proponeva nel suo progetto di relazione, che ha avuto l'onore di

presentare il 9 ottobre, determinati emendamenti volti ad impedire la falsificazione dei visti e chiedeva fra l'altro che nel documento su cui viene apposto il visto venisse inserita una fotografia dell'interessato.

I fatti, purtroppo, gli hanno dato ragione, e lo scorso 23 ottobre il Consiglio ha nuovamente consultato il Parlamento su una nuova proposta di regolamento di modifica di determinati articoli del regolamento (CE) n. 1683/95, in cui si propone ora che ogni visto rilasciato dagli Stati membri debba includere la fotografia della persona a cui è rilasciato come estrema misura di sicurezza e garanzia.

La precedente consultazione è quindi decaduta.

Fatti salvi gli emendamenti presentati e i relativi commenti, il vostro relatore valuta positivamente la proposta nel suo complesso e deplora soltanto che essa non sia stata presentata prima. In uno spazio in cui non esistono frontiere interne è fondamentale adottare una politica comune in materia di visti, e uno degli aspetti più importanti di tale politica è rappresentato dall'adozione di un modello uniforme che offra il massimo livello possibile di garanzie in materia di fabbricazione, rilascio e conservazione, onde impedire la contraffazione o l'uso fraudolento. In tal senso, è sempre più vero che ciascuno Stato membro è responsabile della sicurezza di tutti i cittadini dell'Unione, da garantire applicando rigorosamente una politica realistica e coerente in materia di visti, di breve o di lunga durata che siano.

2. La seconda proposta del regolamento del Consiglio riguarda la creazione di un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio.

Si tratta di una fattispecie particolare che potrebbe destare certe perplessità per il fatto che non se ne comprende la ragion d'essere né si capisce in quali casi debba applicarsi.

In effetti, alcuni Stati membri non riconoscono altri Stati o non riconoscono i documenti di viaggio rilasciati da tali Stati terzi. Ciononostante, non fosse altro che per semplici motivi umanitari, sarebbe inaccettabile che nessun cittadino di tale Stato terzo potesse accedere al territorio dello Stato membro che non lo riconosce. Per ovviare a questi casi è stata prevista l'applicazione del visto su un foglio di formato comune.

Il vostro relatore si congratula con la Commissione per questa proposta, dal momento che i vari progetti presentati dopo il 1997 erano stati ripetutamente bocciati, mentre questa dovrebbe poter essere accettata da tutti gli Stati membri.

3. La terza proposta di regolamento riguarda l'adozione di un modello uniforme di permesso di soggiorno per i cittadini dei paesi terzi.

Con questa proposta la Commissione si prefigge di "comunitarizzare" (come consente, come base giuridica appropriata, l'articolo 63, paragrafo 3 del trattato CE), la vecchia azione comune adottata dal Consiglio il 16 dicembre 1996 in virtù del vecchio articolo K.3 del trattato di Maastricht, nel quadro giuridico del terzo pilastro.

Non vi è certo bisogno che il vostro relatore ricordi a questa commissione le incertezze giuridiche che hanno sollevato e continuano a sollevare le azioni comuni: la possibilità che non entrino in vigore in alcuni Stati, l'assenza di controllo giurisdizionale, ecc.

Per tale motivo il relatore valuta la proposta molto positivamente senza perdersi in troppi giri di frasi, l'unico rimorso è quello che non sia stata presentata in precedenza. Comunque sia, essa è benvenuta poiché avrà conseguenze assai positive per la sicurezza dei cittadini europei per il fatto di creare un modello uniforme di permesso di soggiorno, a prescindere dalla durata dello stesso, che offre le garanzie necessarie rispetto a possibili frodi e all'immigrazione illegale.

IV. GLI EMENDAMENTI

Il vostro relatore ha presentato nel suo progetto di relazione un totale di 36 emendamenti, distribuiti nel modo seguente:

- 14 emendamenti alla proposta di regolamento di modifica del regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (emendamenti da 1 a 14 compresi e emendamento 15);
- 11 emendamenti alla proposta di regolamento relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto (emendamenti da 16 a 26);
- 11 emendamenti alla terza proposta di regolamento che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno (emendamenti da 27 a 37).

Benché l'ambito di applicazione di ciascuna delle proposte sia molto diverso, dal punto di vista formale esse presentano tuttavia notevoli somiglianze, motivo per cui il vostro relatore potrà descrivere gli emendamenti a grandi linee.

Egli ha in primo luogo presentato emendamenti ai considerando, al fine di motivare meglio altri emendamenti o lo stesso testo proposto dalla Commissione (emendamenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29 e 30).

Altri emendamenti prevedono l'introduzione di criteri più sicuri a livello di fabbricazione, rilascio e conservazione dei tre tipi di modelli uniformi, al fine di impedire la contraffazione o l'uso illecito di questi documenti e garantire uno spazio più sicuro ai cittadini europei (emendamenti 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 33).

Vi è poi un piccolo gruppo emendamenti dettati dalla convinzione che la proposta della Commissione non consentisse un chiaro controllo giurisdizionale dell'esercizio delle competenze esecutive della Commissione (ex emendamento 13, 24 e 34).

Un altro gruppo di emendamenti chiede maggiore celerità nella messa in vigore delle proposte (ex emendamento 14, ripreso dalla Commissione nella sua nuova proposta, nuovo emendamento 15 e gli emendamenti 25, 26, 35 e 36).

Il vostro relatore vorrebbe insistere su determinati emendamenti che ritiene di particolare

interesse, come quelli in cui si chiede che, per imprescindibili motivi di sicurezza, tutti i documenti comprendano una fotografia dell'interessato (emendamenti 10, 13, 24 e 31), o quelli in cui propone in alternativa di dare sia al visto che al permesso di soggiorno la forma di documenti indipendenti, anziché di etichette autoadesive da apporre su altri documenti. I recenti avvenimenti hanno purtroppo confermato la fondatezza di tali riflessioni.

V. VALUTAZIONE GENERALE DELLE PROPOSTE PRESENTATE E PROPOSTE CHE LA COMMISSIONE NON HA PRESENTATO

Il vostro relatore, come ha fatto già in questa motivazione, vorrebbe terminare con una valutazione assai positiva delle valide e ambiziose proposte della Commissione, che coprono un aspetto assai importante all'interno dell'immenso e complesso mondo di misure che devono essere adottate per garantire la libera circolazione delle persone nel territorio dell'Unione europea. Denominatore comune di queste tre proposte è che esse sono intese ad armonizzare le norme sui documenti che consentono l'ingresso e il soggiorno di cittadini appartenenti a Stati terzi, al fine di impedire sia la contraffazione che l'uso fraudolento dei documenti, garantendo il massimo livello di sicurezza possibile ai cittadini dell'Unione.

Il vostro relatore ritiene tuttavia che sarebbero dovute rientrare nel quadro di questa relazione, visto che riguarda la sicurezza quotidiana di ciascuno dei 370 milioni di cittadini europei, altre proposte che la Commissione avrebbe dovuto presentare e che non ha presentato.

Il vostro relatore si riferisce, è chiaro, a quelle proposte di regolamenti che devono essere presentate quanto prima possibile al fine di armonizzare formalmente e tecnicamente i documenti dei cittadini europei per quanto riguarda il documento di identità nazionale, il rilascio di un passaporto europeo e il permesso di residenza necessario quando questi cittadini e i loro familiari vivono in uno Stato membro che non è il loro paese d'origine.

A che serve adottare misure rigorose e lodevoli come quelle oggetto della presente relazione, intese a controllare i documenti rilasciati a cittadini di paesi terzi e a impedire o rendere impossibile l'uso fraudolento di documenti falsi, se è molto più facile e vantaggioso falsificare i documenti di uno qualsiasi degli Stati membri dell'Unione? Sono forse queste le misure che si attendono i cittadini dai rispettivi Stati membri per poter vivere in libertà e in sicurezza in uno spazio unico che ormai da anni è una realtà per la delinquenza organizzata?

Cosa stanno aspettando gli Stati, cosa sta aspettando il Consiglio, cosa sta aspettando la Commissione, che cosa la nostra stessa Istituzione?

13 settembre 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti
(COM(2001) 157 – C5-0215/01 – 2001/0080(CNS))

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio
(COM(2001) 157 – C5-0216/01 – 2001/0081(CNS))

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi
(COM(2001) 157 – C5-0217/01 – 2001/0082(CNS))

Relatrice per parere: Janelly Fourtou

PROCEDURA

Nella riunione del 10 luglio 2001 la commissione per le petizioni ha nominato relatrice per parere Janelly Fourtou.

Nella riunione del 12/13 settembre 2001, ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Roy Perry (1° vicepresidente e presidente f.f.), Proinsas De Rossa (2° vicepresidente), Janelly Fourtou (relatrice per parere), Glyn Ford (in sostituzione di Mark Francis Watts), Laura González Álvarez, Margot Keßler, Jean Lambert, Véronique Mathieu e Hans-Peter Mayer.

CONCLUSIONI

La commissione per le petizioni ritiene che la commissione competente nel merito sia più idonea a presentare eventuali emendamenti ai tre testi legislativi: essa preferisce quindi presentare il suo parere sotto forma di conclusioni che potrebbero essere proficuamente inserite come considerando nella relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini.

1. La commissione per le petizioni accoglie favorevolmente questi tre regolamenti del Consiglio che mirano ad un'armonizzazione globale della presentazione dei documenti europei e del loro dispositivo di sicurezza, non lasciando agli Stati membri nessun margine di discrezione in materia. Queste misure mirano a facilitare il passaggio delle frontiere per i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio dell'Unione, controllando ad un tempo l'immigrazione clandestina. Esse si integrano nelle misure di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi nel quadro di una politica comunitaria di immigrazione che sono a loro volta conformi agli obiettivi di una *attuazione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia*.
2. Essa si compiace del fatto che queste misure, nonostante il loro carattere tecnico, prendano in considerazione la necessità di una tutela, in conformità con la direttiva 95/46/CEE, della vita privata e dei dati di carattere personale dei cittadini dei paesi terzi. La gestione comunitaria dei permessi di soggiorno e dei visti è in grado di garantire un rispetto uniforme dei diritti fondamentali dei cittadini dei paesi terzi che attraversano le frontiere comunitarie in quanto possono, in particolare, verificare i dati di carattere personale iscritti sul permesso di soggiorno ed eventualmente farli rettificare o sopprimerli.
3. La commissione per le petizioni constata che il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca non parteciperanno all'adozione di queste misure, mentre la Norvegia e l'Islanda si sono associate nel quadro dell'accordo di associazione che le unisce all'Unione e in quanto sviluppo dell'acquis di Schengen di cui fanno parte.
4. La commissione per le petizioni si compiace infine del fatto che i regolamenti in questione prendano in considerazione e agevolino il ricongiungimento dei familiari del cittadino dell'Unione (avente esercitato il proprio diritto alla libera circolazione) che siano cittadini di paesi terzi. Essi non sono soggetti alle disposizioni dei visti, il che risponde anche ad un auspicio costantemente espresso in varie petizioni trasmesse al Parlamento europeo.